



AGGIORNAMENTO SUL DECRETO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

PREMESSA

Nella seduta della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali del 23 ottobre p.v. verrà espressa intesa sul decreto ministeriale recante *“Fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, a norma dall’articolo 84 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*. Il decreto, dopo quattordici anni e su richiesta dell’ANCI, aggiorna i valori dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno di tutti gli amministratori locali, **allineandoli a quelli del contratto collettivo nazionale dei dirigenti del comparto funzioni locali**.

In particolare, il nuovo decreto - che è frutto di un proficuo lavoro dell’ANCI con i Ministeri interessati - individua i limiti, le modalità di documentazione e di rendicontazione nonché i criteri per la liquidazione di tali spese, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e anche contenimento della spesa pubblica.

Il decreto sostituisce il previgente decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2011 e, dopo l’acquisizione della succitata intesa in Conferenza Stato-Città, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

QUADRO NORMATIVO

L’art. 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) consente ai Comuni di rimborsare agli amministratori locali¹ che, in ragione del loro mandato si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, le spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del

¹ Ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del TUEL, per amministratori si intendono *“i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle Comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento”*.

Ministro dell'economia e delle finanze.

Il decreto ministeriale del 4 agosto 2011, adottato congiuntamente dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, fissava i criteri specifici per la misura del suddetto rimborso, con le seguenti modalità:

- ✓ per il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori, entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni - autonomie locali;
- ✓ per il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto), stabilendone, nel dettaglio, i limiti massimi di rimborso giornaliero legate all'indennità di missione.

IL NUOVO DECRETO MINISTERIALE

La quantificazione dei limiti massimi di rimborso per le spese di soggiorno fissata dal decreto del 4 agosto 2011, appariva, dopo quattordici anni, ormai inadeguata e, soprattutto, non conforme al vigente dettato normativo, quantificando preventivamente le spese per il soggiorno degli amministratori. Pertanto, l'ANCI ha sollecitato il Ministero dell'interno ad intervenire per una revisione del decreto stesso, al fine di renderlo conforme alla ratio del dettato normativo dell'articolo 84.

Il nuovo decreto ministeriale consta di 5 articoli.

All'articolo 1 definisce l'ambito soggettivo e oggettivo delle sue norme, stabilendo che si riferisce al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.

All'articolo 2, invece, il nuovo decreto introduce delle novità per la disciplina del rimborso delle spese di soggiorno. Per tale tipologia di spesa, il nuovo decreto non indica più gli importi specifici per il loro rimborso ma adotta i limiti indicati dal CCNL del personale dirigente dell'area funzioni locali. Il medesimo articolo, poi, disciplina le modalità di documentazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese oggetto di rimborso, eliminando, dunque, il riferimento alle indennità di missione e ai tetti predeterminati quattordici anni fa senza alcun parametro oggettivo quale è quello del contratto collettivo dei dirigenti del comparto delle funzioni locali. **La nuova norma, dunque, elimina la sperequazione fra trattamenti di missione di amministratori locali e dirigenti del comparto delle funzioni locali.**

L'articolo 3, in linea con quanto già disciplinato dal decreto del 4 agosto 2011, consente agli enti locali di applicare misure riduttive dei rimborsi nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, prevedendo un taglio obbligatorio non inferiore al 5% per gli enti in stato di dissesto, gli enti strutturalmente deficitari e gli enti ricorsi alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

L'articolo 4 prevede l'abrogazione del decreto del 4 agosto 2011.

L'articolo 5, infine, contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione delle norme in commento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni vi provvedono nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente nei propri bilanci per tali finalità.